

ROBERTO GIOVANNI ALOISIO

La formazione dei giovani come problema fondamentale dell'avvocatura

Estratto dalla *Giurisprudenza italiana*, 1988
Disp. 3^a, Parte IV

TORINO
UNIONE TIPOGRAFICO-EDITRICE TORINESE
(GIÀ DITTA POMBA)

La formazione dei giovani come problema fondamentale dell'avvocatura (*).

SOMMARIO: 1. Sul concetto di «crisi» e sul «ruolo» dell'avvocatura. — 2. La crisi della professione forense: alla ricerca della professionalità. — 3. Il problema centrale dell'avvocatura: la formazione dei giovani e la funzione fondamentale del tirocinio. — 4. Cenni sulla pratica forense nell'attuale assetto normativo. — 5. Una proposta concreta: il ruolo degli Ordini in relazione al problema della formazione dei giovani. La Scuola forense (cenni). — 6. Il superamento della crisi passa attraverso la formazione dei giovani.

1. Sul finire degli anni quaranta un autentico maestro di scienza e di vita — senza che gli facessero velo la professione che aveva abbracciato e il talento di cui era dotato — ammoniva che v'erano segnali eloquenti che testimoniavano «l'assoluta assenza di vocazione del nostro secolo per il diritto» (1).

Era la constatazione amara di una crisi (2) profonda che affondava le radici nel passato e che avrebbe proiettato la sua fo-

(*) Relazione al XIX Congresso Nazionale Forense (Ancona, settembre 1987).

(1) SATTA, *Soliloqui e colloqui di un giurista*, Padova, 1968, 137 (ove è riprodotta la *Prefazione alla prima edizione del Manuale di diritto processuale* del 1948).

(2) Sul concetto di *crisi* v. CAPOGRASSI, *L'ambiguità del diritto contemporaneo* (1953), in *Opere*, V, Milano, 1959, 387: «il concetto di crisi è un concetto che ha più un valore emozionale che logico. In generale diciamo che c'è crisi, quando ci troviamo di fronte ad una situazione che non vorremmo. Una situazione è in crisi, quando abbiamo in mente un'altra situazione, o passata o presente, che crediamo sia migliore, vale a dire che preferiremmo. Inoltre, quando si dice crisi si intende accennare ad un pericolo presente, ma che passerà; c'è nel concetto di crisi oltre un elemento di disapprovazione anche un elemento di speranza».

sca luce sugli anni a venire, nel corso dei quali si sarebbe constatato — essendo ovvio che travagli del genere si compiono negli uomini — che la situazione critica abbracciava non solo il diritto (3) ma la vita sociale in tutte le sue complesse e concrete manifestazioni, dato che la crisi, «se crisi è, è generale non specifica» (4).

In questo generale movimento di instabilità e di incertezza, si iscrive la storia dell'avvocatura italiana — nella sua «misericordia e grandezza», per usare l'endiadi carneltuttiana (5) — che, tenta, nello scorcio del ventesimo secolo, di portare a compimento un processo di ristrutturazione culturale volto a fronteggiare le domande di un futuro che non conosce attese, facendo tesoro di un passato che (non sta fuori, ma che) è dentro di noi (6).

Le questioni di fondo alle quali occorre prestare grande attenzione sono legate alla definizione del concetto di *crisi* e al valore che si intende attribuire al *ruolo* dell'avvocato: due domande che sono prive del bagliore delle novità e vestono dei grigi panni delle banalità, ma che hanno il pregio di partire dal dato elementare per riportare alla coscienza la complessità problematica della vita, posto che «il non parlare mai delle cose ritenute *ovvie*, induce, non soltanto a non tenerne conto ma ad agire come se non esistessero» (7).

Quando parlo di «crisi» — termine che ha perso gran parte della sua carica espressiva per effetto di un uso inflattivo, sia nel gergo comune sia in quello tecnico delle varie branche della scienza — intendo riferirmi allo stato dinamico di un tempo instabile, ad un passaggio da una situazione attuale cognita ad un'altra non conosciuta, sospesa nel futuro, senza che si possa avere la certezza del suo accadimento: tra le due situazioni,

(3) Cfr. PUGLIATTI, *La giurisprudenza come scienza pratica* (103 e segg.) e *Crisi della scienza giuridica* (195 e segg.), in *Grammatica e diritto*, Milano, 1978.

(4) COSÌ CAPOGRASSI, *op. cit.*, 425.

(5) CARNELUTTI, *Miseria e grandezza dell'avvocatura*, in *Jus*, 1951, 413 e segg.

(6) Lo spunto viene offerto dalle pagine di ORESTANO (*Della «esperienza giuridica» vista da un giurista*, in «*Diritto*». *Incontri e scontri*, Bologna, 1981, 487-562) il quale, dopo aver dimostrato che «il diritto gronda storia» e che «non c'è nulla di più *impuro* del diritto e della *esperienza giuridica* (558), riafferma il valore fondamentale che per il diritto ha il passato (559).

(7) MAGLI, *Logica del sacro e logica del potere*, in *Potere, poteri emergenti e loro vicissitudini nell'esperienza giuridica italiana* (Atti del Convegno Nazionale in Roma, Accademia dei Lincei, 20-22 marzo 1985), Padova, 1986, 177.

quella in atto e quella in potenza, v'è una distanza cronologica e, quel che piú rileva, una diversità qualitativa, nel senso che il nuovo *status* che si vuole realizzare deve comportare un miglioramento qualitativo dello *status quo ante*.

Sul ruolo dell'avvocatura (8) sarebbe arduo pretendere di dare una risposta esauriente (per quanto sottoponibile a critica) in questa sede; è certo che la complessità e gravità dei problemi in cui l'avvocato è chiamato ad operare ha assunto un livello tale da non consentire superficialità o improvvisazioni: le libertà dei cittadini vengono intaccate nei nuclei essenziali; i poteri istituzionali non sempre rispettano i propri confini e spesso prevaricano i diritti e gli interessi protetti; la normativa è soffocante, disgregata e disordinata, onde l'ordinamento a stento riesce, se vi riesce, a recuperare quel carattere sistematico, che un tempo si riteneva (o si faceva credere) che fosse un requisito immanente al mondo delle norme giuridiche (9); le fonti normative, che interagiscono tra di loro per disciplinare un singolo fenomeno, hanno raggiunto una complessità, sconosciuta in passato, di difficile dominio (10); tutto, in definitiva, lascia pienamente con-

(8) Sul ruolo (dell'avvocatura) inteso come complesso di compiti o di attività che sono demandati all'avvocato v. le tre relazioni svolte da GRANDE STEVENS (*Diritto privato*), SORRENTINO (*Diritto pubblico*) e CASALINUOVO (*Diritto penale*), nel corso del Congresso nazionale «Cinquanta anni di esperienza giuridica in Italia» svoltosi a Messina-Taormina, 3-8 novembre 1981: le relazioni sono pubblicate nel volume (che ha raccolto gli *Atti del Congresso*) dal titolo *Cinquanta anni di esperienza giuridica in Italia*, Milano, 1982, rispettivamente alle 1289-1308, 1311-1324, 1327-1347.

(9) Per un'analisi specifica sul rapporto tra ordinamento e sistema cfr. LIPARI, *Sistematica giuridica e nuovo contrattualismo*, in *Riv. Dir. Civ.*, 1986, 240.

(10) Suscita un sentimento angoscioso l'esigenza di dover essere in grado di conoscere l'assetto normativo che regola uno specifico fenomeno: v., sul punto, le esemplificazioni formulate da GRANDE STEVENS, *op. cit.*, 1294, 1299.

La proliferazione e, soprattutto, la proliferazione delle fonti normative ha riaperto il grave problema della giustificabilità dell'ignoranza del diritto. Il tema è stato ampiamente dibattuto nell'ultimo Congresso dell'A.I.G.A. svoltosi a Taormina (ottobre 1986) i cui atti sono in corso di pubblicazione.

Per un orientamento generale possono vedersi CAMMARATA, *Sul fondamento del principio «ignorantia iuris non excusat»*, in *Formalismo e sapere giuridico*, Milano, 1963, 227-244; CARNELUTTI, «*Ignorantia iuris*», in *Riv. Dir. Proc. Civ.*, 1948, IV, 307-310; PUGLIATTI, voce «*Conoscenza*», in *Enc. Dir.*, IX, Milano,

vinti che, fuori dalla mediazione dell'avvocato, l'ordinamento, sempreché non lo si voglia ridurre ad un duttile strumento di prevaricazione e di potere dispotico (non fondato sul consenso, bensì sull'autoritarismo), non può attuarsi nel concreto, è mero coacervo normativo inidoneo ad incidere costruttivamente nella vita sociale: ecco perché — una volta postulato che l'ordinamento è un mezzo e non un fine — si deve convenire che il ruolo dell'avvocatura si rivela «condizione necessaria per l'attuazione del valore della giustizia» (11).

2. La crisi di cui si è più sopra parlato non investe, in questa nostra epoca, il ruolo (in astratto) dell'avvocatura, bensì l'assolvimento in concreto da parte dell'avvocato dei compiti che di quel ruolo sono propri, perché a misura che la marea dell'esperienza giuridica monta sull'individuo — sempre più isolato nelle cosiddette società di massa — l'avvocato dovrebbe e deve crescere di statura culturale, affinare la sensibilità e l'intuito, cogliere le novità dei movimenti d'idee e magari riuscire a sentire, sia pure senza vedere, quelle *evoluzioni sotterranee di pensiero che scorrono senza luce e rumore* (12): fuori da ogni critica accusatoria di tipo sommario e lungi dal cadere in compiacenti autogiustificazioni, a me pare che si debba prendere piena coscienza del fatto che il pesante carico di responsabilità che grava sul ceto forense — su ognuno di noi — nasca all'interno di un universo giuridico vertiginoso, come vertiginoso è il moto della società e della storia: «l'esperienza non è più ad altezza di uomo» — è l'allarmante monito del filosofo — l'individuo

1961, 58-59; ORESTANO, *op. cit.*, 517 (che, fuori da falsi pregiudizi, fa rilevare che «solo in via teorica e astratta si può affermare che dell'esperienza entro cui viviamo ciascuno di noi abbia — in modo diretto — 'conoscenza' e 'possesso' integrale»).

— Addirittura sconcertante appare l'orientamento sociologico-giuridico secondo cui l'ordinamento «tende necessariamente, ma in modo allarmante, a diventare indifferente nei confronti del fatto che il singolo *non è più in grado* di conoscere il diritto», onde «il problema dell'inevitabile ignoranza del diritto [... *omissis* ...] è sopportato dalle singole persone come conseguenza negativa del progresso della civiltà; deve essere risolto, cioè, mediante meccanismi psichici interni» (così, LUHMANN, *Stato di diritto e sistema sociale*, Napoli, 1978, 47).

(11) FALZEA, *L'avvocato italiano oggi nell'impegno etico, culturale e professionale verso la società*, in *Atti del Convegno «L'avvocato italiano oggi»* (Ragusa-Vittoria-Kamarina, 20-30 giugno 1985, ed. Ipsoa, 1985), 42.

(12) GRANDE STEVENS, *op. cit.*, 1302.

non la comprende, «è come il bambino per il quale la tavola sulla quale sono il suo pane e i suoi giocattoli è troppo alta» (13).

Or dunque, la crisi affligge anche l'avvocatura o, meglio, il concreto e quotidiano esercizio della professione forense, onde da più parti e segnatamente dagli stessi avvocati — che hanno saputo avere sempre la spregiudicatezza dell'autocritica, soprattutto quando era necessaria e utile per gli interessi superiori della giustizia, quale valore portante della nostra civiltà giuridica — si parla di *recupero di professionalità* che implica all'un tempo, senza possibilità di scindere i due aspetti di un modello a struttura tendenzialmente monolitica, spessore culturale *adeguato* (alle situazioni che si danno nel concreto, in ragione del settore entro il quale si esercita il ministero) e forte tensione morale (14), cioè a dire assimilazione del valore e dell'essenza della deontologia (15).

L'invocato e auspicato recupero di professionalità postula l'esistenza di una crisi che colpisce il modello storicamente dato e che si risolve nell'inadeguatezza di quel modello a soddisfare compiutamente le esigenze che sono proprie del ruolo che la società civile e l'ordinamento giuridico riconoscono al ceto forense.

Sotto questa angolazione prospettica, deve essere evidenziato — senza svolgere, in questa sede, un esame dell'archetipo dell'avvocato italiano e delle mutazioni che esso ha avuto o che subirà sul finire del secondo millennio — come un'analisi che volesse avere ad oggetto il *modello* (di avvocato) presente nell'epoca nostra debba essere necessariamente articolata e non univoca, in quanto le stratificazioni sociali da un lato e le differenziazioni culturali legate alle diversità delle compagini antropologiche rinvenibili nel nostro paese non consentono di dar corpo ad un'astratta categoria (nella quale gli avvocati italiani possano riconoscersi senza scarto), ma comportano diversificazioni di figure professionali legate anche al tipo di domanda che la particolare comunità locale esige: l'unico e fondamentale elemento unificatore deve essere rinvenuto nel valore della deontologia, le cui interne articolazioni normative impongono all'avvocato correttezza e capacità di fornire ai committenti risposte di giustizia

(13) CAPOGRASSI, *op. cit.*, 304.

(14) FAZZALARI, *L'avvocato italiano oggi nell'attuale crisi della giustizia*, in *Atti del Convegno «L'avvocato italiano oggi»*, cit., 25.

(15) Sullo specifico problema deontologico V. DANOVÌ, *Saggi sulla deontologia e professione forense (alla ricerca della professionalità)*, Milano, 1987.

tecnicamente adeguate al complessivo assetto normativo, compatibilmente con le capacità umane (oggi ingigantite dalle macchine cibernetiche) (16) di dominare, talvolta in tempi stringenti per l'urgere degli eventi, la complessità del sistema giuridico in genere e normativo in specie.

In ultima analisi, il problema s'incentra nel livello etico e tecnico che gli avvocati mediamente devono raggiungere al fine di rendere una prestazione che, rispondendo ad uno *standard* specifico, non vada a collocarsi al di sotto di una soglia (che potremmo chiamare) minimale: proprio con riguardo a questa sfaccettatura del poliedrico fenomeno che si stà esaminando si parla oggi di crisi dell'avvocatura, nel senso che sia il modello sia l'attuazione concreta di quel modello non soddisfano compiutamente le esigenze che il ruolo impone all'interno dell'assetto del nostro ordinamento.

3. Procedendo oltre nella riflessione, sembra necessario tentare ora di cogliere il punto da cui parte la crisi, al fine di stabilire quali eventuali rimedi apprestare per il suo superamento.

È una costante del nostro tempo che lo stato di disagio affrente un qualunque settore di aggregati umani organizzati si possa superare attraverso la tecnica (spesso verbalistica) delle riforme: non a caso, da tempo, si parla delle riforme delle istituzioni e il «riformismo» è divenuto una strategia ideologico-politica.

Si discute da cinquant'anni di riforma dell'ordinamento professionale, reputandosi che la «riforma» sia il rimedio definitivo della crisi dell'avvocatura, ma si stenta a riflettere sul senso che la riforma deve avere e, aspetto ancor più importante perché propedeutico a tutto il resto, si evita (per ragioni che hanno un sostrato ancestrale) di individuare il luogo dove ha inizio il fenomeno patologico, di localizzare, come si usa dire in medicina, la patologia che affligge la professione forense.

Ebbene, in questo anni lungo i quali il silenzio è calato su questioni di fondamentale importanza per la vita (non solo sociale) dell'uomo e della sua umanità, si è sistematicamente escluso il dibattito, nelle sedi istituzionali ove avrebbero dovuto assumersi decisioni operative e cogenti, sulla formazione dei giovani avvocati, nonostante che una voce tanto autorevole quanto isolata avesse ammonito negli anni venti che la rinascita dell'avvocatura, sul piano morale e intellettuale, avrebbe potuto essere conseguita soltanto a condizione che l'(allora) imminente riforma della normativa professionale avesse risolto soddisfacen-

(16) Sull'informatica applicata al diritto v. LOSANO, *Informatica per le scienze sociali*, Torino, 1985.

temente due problemi fondamentali, quello del tirocinio e quello dell'esame abilitativo: «la questione del tirocinio» — era la profezia del genio educato al sacrificio dello studio e della riflessione — «è per l'avverire dell'avvocatura una questione vitale, la quale merita nella imminente riforma cure assai più energiche e più profonde di quelle proposte finora. Del resto tutti gli avvocati che amano la dignità della loro professione [... *omissis* ...] sanno che molta colpa della decadenza morale e intellettuale dell'avvocatura ricade proprio su quella scuola di menzogna legalizzata, di poltroneria e di disonestà che ai giovani usciti dagli studi teorici è stata offerta finora, proprio sulla soglia dell'esercizio professionale, dalla scandalosa farsa del tirocinio» (17).

In questa prosa così densa di severità e scevra di quegli equilibristici terminologici destinati a far perdere al discorso l'incisività indispensabile nei temi cruciali e ineludibili, è dato rinvenire la ragione vera della crisi dell'avvocatura, che oltre ad essere crisi di vocazione, è soprattutto (per quel che maggiormente preme agli avvocati e agli operatori del diritto in genere) crisi di formazione, nel senso che mancano, nel sistema e nell'ambiente (18), processi di razionalizzazione funzionale dei criteri e delle modalità operative che devono essere seguiti al fine di garantire risultati adeguati al ruolo che è proprio dell'avvocatura.

Non si può certamente obliterare che la grave situazione di difficoltà che affligge l'Università (dagli anni sessanta in avanti) abbia provocato uno scadimento del livello culturale degli studenti, onde i laureati in giurisprudenza (in particolare) si sono trovati con un bagaglio di maturazione tecnica inadeguato rispetto ai compiti che avrebbero dovuto assolvere una volta im-

(17) CALAMANDREI, *Idee sulla riforma professionale*, in *Diritto Italico*, a. II, n. 28, 30, 32 (11 luglio, 25 luglio e 8 agosto 1923), ora in *Opere giuridiche*, II, Napoli, 1966, 291-312; il passo riportato nel testo si trova a 303.

(18) La coppia dei termini «sistema» e «ambiente» viene teorizzata da LUHMANN del quale si segnalano i seguenti scritti: *Sociologia del diritto*, Bari, 1977; *Sistema giuridico e dogmatica giuridica*, Bologna, 1978; *Stato di diritto e sistema sociale*, Napoli, 1978; cfr., sul pensiero luhmaniano, BARCELLONA, *I soggetti e le norme*, Milano, 1984, 58.

Ai fini della tematica svolta nel testo, fermo restando il concetto di «sistema» (come «l'insieme delle tecniche, delle procedure, degli strumenti organizzativi che permettono di definire e attuare determinate strategie di azione»: v. BARCELLONA, *op. loc. cit.*), per «ambiente» si vuole fare riferimento alle attese e agli interessi del ceto professionale.

boccata la strada della professione forense (19); né può trascurarsi, per converso, che un salto qualitativo della Facoltà di giurisprudenza sortirà, di sicuro, effetti benefici sulla qualità del Foro (20).

Nonostante ciò, sembra ragionevole ipotizzare che il punto cruciale della crisi dell'avvocatura — come si è più sopra detto — rimane fuori dalle cittadelle universitarie, perché gli avvocati nascono e crescono nell'esperienza della vita professionale ove si colloca quotidianamente quanto prepotentemente il problema della risoluzione della *quaestio* teorica alla luce del fuoco che sprigiona l'interesse della parte; della necessità di apportare rimedi per arginare le offese che possono amputare le libertà dell'uomo; della esigenza sempre più sentita di far rispettare le regole del giuoco a coloro i quali barano, fidando che la scorrettezza (per usare un eufemismo) scivoli tra le maglie dell'indifferenza, della negligenza e, talvolta, della connivenza.

Se dunque volessimo convenire sul postulato che la professionalità si conquista e si arricchisce attraverso il costante rapporto con gli altri — posto che l'avvocatura «anzi che un fenomeno di solitudine è un fenomeno di comunione» (21) — è agevole comprendere come la formazione professionale si radichi, in via prevalente, nel tirocinio, di guisa che il futuro di un avvocato, in termini di qualità tecniche e morali, dipende in misura preponderante dalle modalità con cui si è fatto (o si è potuto fare) uso del tempo dedicato alla pratica forense.

Il risultato finale di quell'irripetibile esperienza che è costituita dal cosiddetto tirocinio ovviamente non può prescindere dalle

(19) Il discorso vale ovviamente per tutte le altre attività di lavoro che richiedono la laurea in giurisprudenza.

(20) Vedi il recente progetto di riforma della Facoltà di Giurisprudenza elaborato dalla Commissione presieduta da Elia, in *Foro It.*, 1986, V, 245-250.

Sul progetto Elia si è aperto un vivace dibattito: v., tra gli altri, BRETONE, *Le discipline romanistiche e il riordinamento degli studi giuridici*, *ivi*, 1986, V, 250-252; DEI PRETTI, *Perché cancellare l'economia dalle facoltà giuridiche?*, *ivi*, 1986, V, 252-254; SACCO, *La riforma delle facoltà giuridiche*, *ivi*, 1986, V, 254-256; TARELLO, *Osservazioni*, *ivi*, 1986, V, 257-258; GAJA, *Un progetto di riforme deludente*, *ivi*, 1986, V, 344-345; PERA, *Sul progetto di riforma della Facoltà giuridica*, *ivi*, 1986, V, 345-351; PROTO PISANI, *Contro la proposta di riforma*, *ivi*, 1986, V, 351-352.

V. anche PADOA SCHIOPPA, *La facoltà di giurisprudenza: problemi e proposte*, in *Foro It.*, 1985, V, 325 e segg.

(21) CARNELUTTI, *op. cit.*, 413.

attitudini e dalle doti (tra le quali vanno segnalate la pazienza e l'umiltà) del praticante, ma è altrettanto indubitabile che il professionista che svolge il ruolo di maestro è gravato dalla responsabilità del compito di «trasmettere abilità tecniche e valori etico-professionali» (22) ad un allievo che, nella migliore delle ipotesi, potrà avere un'ottima preparazione universitaria, ma sarà sicuramente privo di quelle conoscenze, basilari per l'esercizio della professione, aventi ad oggetto le norme deontologiche da osservare, le norme che compongono l'ordinamento professionale nonché il metodo di utilizzazione delle cognizioni teoriche per la risoluzione dei problemi giuridici che ostacolano il dispiegamento e l'attuazione degli interessi dei soggetti dell'ordinamento (per citare alcune direttrici lungo le quali corre l'educazione formativa dell'avvocato).

Una riprova della centralità del tirocinio nell'ambito della crisi che avviluppa la professione forense è stata di recente fornita da una serie di documenti ufficiali che hanno avuto vasta risonanza nell'opinione pubblica:

a) l'Assemblea di Rimini (14-15-16 maggio 1982) formulò l'auspicio che il nuovo ordinamento professionale avrebbe dovuto prevedere, tra l'altro, un «severo accesso alla professione (effettivo tirocinio triennale dei praticanti con frequenza obbligatoria di scuole forensi da istituirsi in sede distrettuale in collaborazione con la Università)», con la «previsione del *diario della pratica con responsabilizzazione dei titolari degli studi*» (23);

b) la Relazione preliminare sulla Conferenza nazionale della giustizia ha messo in chiara luce che il «periodo di praticantato è essenziale, ai fini della qualificazione professionale, giacché ha l'importantissima funzione di adeguare le cognizioni teoriche, acquisite nel corso degli studi, alla realtà della vita giudiziaria», per cui se tale fondamentale periodo non viene gestito con correttezza, «se l'avvocato — presso il cui studio il giovane intende muovere i primi passi — non ha tempo disponibile o attitudini a questa funzione di docente, il neo laureato corre il rischio di ottenere l'iscrizione agli albi senza un completo bagaglio culturale, ignorando, anzitutto, i principi deontologici fondamentali o doveri di comportamento che nessuno gli ha insegnato» (24);

c) il Consiglio nazionale forense, nelle «Osservazioni» predisposte sulla Conferenza nazionale della giustizia, ha fatto cen-

(22) POCAR (a cura di), *Il praticante procuratore (Una ricerca sociologica sull'accesso alla professione di avvocato)*, Milano, 1983, 100.

(23) Le mozioni dell'Assemblea sono pubblicate in *Rass. Forense*, 1982, 116-120.

(24) Cfr. *Relazione preliminare*, in *Rass. Forense*, 1986, fascicoli n. 1-3, 39 (dell'estratto).

no al tirocinio biennale in uno studio professionale — dopo che il laureato abbia frequentato obbligatoriamente una scuola di formazione forense, gestita dall'Ordine professionale e dall'Università — segnalando che, «durante questo periodo, l'aspirante professionista dovrebbe presentare al Consiglio dell'Ordine una relazione semestrale sull'attività svolta controfirmata dal titolare dello studio stesso, per consentire un *costante controllo* sulla sua attività e quale ulteriore, indispensabile condizione per conseguire, al termine del biennio, il certificato di compiuta, idonea pratica» (25);

d) la Relazione di base della cennata Conferenza, nel ribadire i concetti già espressi nella Relazione preliminare, ha evidenziato che «occorre un *controllo più penetrante degli organi di categoria sull'effettivo esercizio della pratica forense*, né sono sufficienti le disposizioni dettate dall'ordinamento professionale concernenti i certificati di frequenza degli studi professionali e delle udienze, e le relazioni sulle questioni trattate durante la pratica al fine di consentire al Consiglio dell'Ordine di valutare l'effettivo svolgimento di quest'ultima» (26).

4. Se da un lato appare non dubitabile che il «tutoraggio» rivesta un'importanza centrale nell'ambito della tematica relativa al recupero di professionalità (27), dall'altro occorre constatare come la vigente legge professionale dedichi poche norme in materia (28), prevedendosi un tirocinio «compiuto lodevolmente e

(25) Le *Osservazioni* del Consiglio nazionale forense sono pubblicate in *Rass. Forense*, 1986, fascicolo n. 4; il brano citato nel testo si trova a 35 (dell'estratto).

(26) La Relazione di base è pubblicata in *Quaderni della Giustizia*, 1986, n. 63; il brano citato nel testo si trova a 28.

(27) DANOVÌ (*op. cit.*, 244-245) definisce efficacemente la *professionalità* nei seguenti termini: «sintesi di esperienza e cultura, impegno e comprensione del ruolo, affermazione e applicazione dei principi, equilibrio e oggettività; la professionalità è anche competenza specifica, autonomia e indipendenza da ogni vincolo esterno, è "formazione permanente", è modo di svolgere l'attività non come fatto meramente meccanico o mercantile ma come elemento necessario e indispensabile nella produzione della giustizia».

V. anche DONELLA, *La professionalità*, in AA. VV., *I costi umani della giustizia*, Roma, 1986, 217-222.

(28) OLGIATI (*Giudizi di valore e condizione professionale*, in POCAR, *Il praticante procuratore cit.*), rileva l'«assoluto riserbo del legislatore in tema di rapporti tra praticanti e titolari di studio», in particolare «per quanto riguarda i limiti, le condizioni e la natura del rapporto di collaborazione con il *dominus*» (75).

proficuamente» (attraverso la frequenza dello studio di un procuratore e l'assistenza alle udienze civili e penali), per un periodo di due anni (29), nel corso dei quali (a cadenza annuale) il praticante deve presentare: *a*) un certificato in cui il procuratore attesti la frequenza; *b*) una relazione sull'attività svolta e sulle questioni di diritto trattate; *c*) i certificati delle cancellerie che attestino l'assistenza alle udienze; *d*) una relazione su alcune cause civili e penali alle quali abbia presenziato alla discussione (30): sulla base di questi elementi documentali il Consiglio dell'Ordine rilascia il certificato di compiuta pratica a coloro i quali «risultino avere atteso alla pratica stessa, per il periodo prescritto, con diligenza e profitto» (31).

5. Gli scarni dati nominativi disciplinanti la pratica possono legittimamente consentire l'auspicio che la riforma della professione intervenga al piú presto dettando regole precise (anche) in questo settore, cosí vitale per il singolo e per il ceto nella sua globalità, «poiché si tratta della fase dell'acquisizione, oltre che delle abilità e delle capacità tecniche, anche dei valori socio-professionali, della fase cioè nella quale il futuro professionista costruisce e definisce il proprio ruolo e nella quale si riproduce (o si trasforma) il modello» (32).

L'atteggiamento, peraltro, di attesa dell'intervento dello Stato legislatore — macroantropo che a tutto deve provvedere, ma che non appena si accinge a porre mano alle regole, suscita diffidenza e sospetti nei destinatari (dei precetti), i quali, chiudendosi in un atteggiamento corporativo e atomizzando le singole domande, si affrettano ad esercitare pressioni accioccché le norme emanande non stravolgano e non snaturino gli interessi in campo — sottende il pericolo che l'Ordine forense perda spazi di autonomia, fino al punto che (a limite del paradosso) gli avvocati potrebbero vedere relegata la loro formazione nelle scuole, anziché negli studi professionali.

Occorre, dunque, sgombrare il campo da possibili equivoci di fondo, riaffermando che l'Ordine è un Ente pubblico esponenziale di un gruppo sociale orientato in chiave professionale cui è demandato, dall'ordinamento generale, il compito esclusivo di delineare il modello professionale e di curare la formazione dei

(29) Il periodo biennale è stato ridotto ad un anno dal D. L. C. P. S. 5 maggio 1947, n. 374, ma la recente L. 24 luglio 1985, n. 406, ha riportato a due anni la durata del tirocinio.

(30) I riferimenti normativi sono costituiti dagli artt. 17 L. 22 gennaio 1934, n. 36 e 1, 2, 4 e 9 R. D. 22 gennaio 1934, n. 37.

(31) Art. 10 R. D. n. 37 del 1934.

(32) POCAR, *op. cit.*, 10.

giovani: si è in presenza, in definitiva, di un ordinamento particolare che gestisce spazi di autonomia, entro i limiti che la normativa statualistica traccia rispetto ai territori affidati alla competenza dell'Ente indipendentemente, verso il quale convergono gli interessi del gruppo (33).

Del resto, quando giustamente si invoca l'intervento di una radicale riforma, le voci più sensibili e accorte non mancano di puntualizzare che il nuovo ordinamento professionale dovrà in particolare *consacrare* «il pieno autogoverno dell'avvocatura, e, quindi, fra l'altro, il controllo esclusivo dei requisiti tecnici e morali dei suoi membri all'ingresso e durante l'appartenenza ad un Ordine: un Ordine cui possa riferirsi la nostra comunità tutta, non una corporazione cui si riferiscono solo gli iscritti per la tutela dei loro interessi» (34).

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, è dato constatare come, in non pochi casi, gli Ordini non abbiano adeguatamente e consapevolmente gestito lo spazio di autonomia di cui essi godono (almeno) per quanto concerne il tirocinio del praticante.

La pratica procuratoria — a parte gli abusi che si possono consumare ogniqualvolta il giovane viene utilizzato in via esclusiva come meccanico esecutore di ordini che comportano il compimento ripetitivo di atti, privi di valore educativo e formativo —

(33) Sul tema della pluralità degli ordinamenti e degli enti esponenziali di ordinamenti giuridici particolari v., per tutti, GIANNINI, *Diritto amministrativo*, I, Milano, 1970, 53 e segg., 92-102, 186-188.

Sulla natura corporativa dell'Ordine forense v. LEGA, voce «Avvocati e procuratori (diritto moderno)», in *Noviss. Dig. it.*, I, 2, Torino, 1958, 1668.

Nell'ambito della dottrina privatistica v. RESCIGNO, *La rappresentanza degli interessi organizzati*, in *Persona e comunità*, Padova, 1987, 95-121 ove vengono svolte notazioni critiche sul libro di J. KAISER, *Die repräsentation organisierter Interessen*, Berlin, 1956. In particolare a pag. 102 l'Autore riporta il pensiero di Kaiser secondo cui il corporativismo, più che «una tecnica per l'organizzazione della moderna società di massa, sia una meta dell'attività di direzione e di educazione degli uomini»: sul termine grava comunque una pesante eredità storica e il referente che si attribuisce comunemente alla parola «corporativo» porta con sé un giudizio di disvalore sociale, nel senso che è corporativo quel soggetto o quell'ente che cura i propri interessi particolaristici senza preoccuparsi di raccordarli all'interesse generale.

(34) GRANDE STEVENS, nella prefazione al libro di DANOVÌ, *Saggi ecc.*, op. cit., 3-4.

si presenta affidata al caso piú che alla necessità (35) e ha un carattere informe e diffuso: «informe» perché mancano nell'ambiente criteri univoci per costruire modelli professionali ai quali improntare il tirocinio; «diffuso» in quanto e nei limiti in cui il ruolo della formazione è affidato a tutti gli avvocati che abbiano la disponibilità (a prescindere dalla capacità) di trasmettere al giovane aspirante cognizioni tecniche e valori deontologici (36).

È convinzione di chi scrive che, se davvero si vuole realizzare un pieno e completo recupero di professionalità (nel breve e nel lungo periodo), è indispensabile che gli Ordini — senza attendere la provvidenza della riforma (che si è risolta in una burla che dura da cinquant'anni) — assumano iniziative concrete e incisive, per far sì che il tirocinio perda il suo carattere amorfo e non venga abbandonato al caso.

In primo luogo sarebbe indispensabile che i Consigli enunciasero un decalogo di principi deontologici, in materia di praticantato, ai quali gli iscritti avrebbero l'obbligo di attenersi, avuto preminente riguardo — a titolo esemplificativo — ai limiti entro cui devono essere contenute le incombenze meramente esecutive, al fine di privilegiare compiti concettuali e creativi che meglio affinano la maturazione del giovane; alle cognizioni deontologiche da trasmettere nel corso della pratica; al periodo di tempo da lasciar utilizzare nell'arco di una giornata o di una settimana ovvero di un mese, allo studio teorico delle varie branche del diritto; ai criteri da seguire in tema di compenso che andrebbe corrisposto al praticante in ragione dell'attività svolta e dei compiti assolti; alla necessità insopprimibile di agevolare i processi di iniziazione acquisitiva (ovvero di mimesi di appropriazione) (37) che si realizzano compiutamente soltanto a condizione

(35) Lo spunto è tratto dal titolo del libro di MONOD, *Il caso e la necessità (saggio sulla filosofia naturale della biologia contemporanea)*, Milano, 1970: il titolo del libro deriva da una frase di Democrito (citata a 9) secondo la quale «tutto ciò che esiste nell'universo è frutto del caso e della necessità».

(36) A proposito dell'insegnamento universitario — ma il discorso vale, fatte le debite proporzioni, anche per l'insegnamento della professione — Weber afferma che «il sapere esporre i problemi scientifici cosí da renderli accessibili a una mente incolta ma capace d'intendere, e da mettere questa in grado di farsene un'idea propria — ciò che per noi è l'unica cosa veramente importante — costituisce forse il piú difficile dei problemi pedagogici» (WEBER, *Il lavoro intellettuale come professione*, Torino, 1976, 12).

(37) V. BARCELLONA, *I soggetti e le norme, op. cit.*, 174: «la crescita umana, la stessa accumulazione dei saperi, delle nozioni

che tra giovane praticante ed esperto avvocato sussista coesistenza ambientale nei vari momenti che caratterizzano la professione legale.

È di tutta evidenza che, attraverso l'elaborazione di una serie di criteri — che possono essere i più vari e con il contenuto più diverso, articolato in ragione delle esigenze specifiche dei molteplici Fori — discepoli e maestri sarebbero univocamente orientati verso comportamenti e modelli che, allo stato attuale, lasciano larghi margini di incertezza e di insoddisfazione.

In secondo luogo, non dovrebbe consentirsi che l'accesso sostanziale, cioè a dire la possibilità concreta per i giovani di fare ingresso in uno studio (38), venga affidato al caso: l'indagine statistica — condotta in una area di mercato tra le più avanzate — ha posto in luce che la possibilità di accedere agli studi legali

del mondo, si è sviluppata essenzialmente su basi imitative». Barcellona si richiama alle tesi svolte da GIRARD in due opere: *Delle cose nascoste sin dalla fondazione del mondo*, Milano, 1983, e *La violenza e il sacro*, Milano, 1980.

Si può dire che la teoria dell'imitazione acquisitiva sia utile per cogliere in profondità i processi che si svolgono nel corso della formazione degli avvocati. GIRARD afferma (*Delle cose nascoste ecc.*) che «nessuno può fare a meno dell'ipermimetismo umano per acquisire i comportamenti culturali, per inserirsi correttamente nella cultura che gli è propria» (pag. 358), dopo di che formula l'esempio del maestro e dei discepoli: «il maestro è estasiato vedendo i discepoli che si moltiplicano intorno a lui; è estasiato di vedersi come modello. Tuttavia, se l'imitazione è troppo perfetta, se l'imitatore minaccia di superare il modello, ecco che il maestro cambia sistematicamente atteggiamento e comincia a mostrarsi diffidente, geloso, ostile. Farà tutto il possibile per sminuire il discepolo e scoraggiarlo» (pag. 359).

Girard arriva ad una tale teorizzazione partendo dall'ipotesi del «doppio vincolo» di BATESON (*Verso un'ecologia della mente*, Milano, 1980, 244-274) e rileva come l'esempio del contraddittorio rapporto tra maestro e discepolo è uno dei tanti che danno luogo all'inestricabile fenomeno del «double bind dell'imitazione, che si ritorce contro l'imitatore quando invece il modello e la cultura intera lo invitano espressamente a imitare» (pag. 359).

(38) Sull'accesso v. MEROLA, *Accesso formale e accesso sostanziale alla professione*, in POCAR (a cura di), *Il praticante ecc.*, op. cit., 29-38 nonché QUERENA, *L'avviamento alla professione*, in AA.VV., *I costi umani ecc.*, op. cit., 207-216: in particolare v. 211 dove si riconosce che la pratica forense ha un carattere decisivo ai fini dell'avviamento alla professione.

dipende, nel settanta per cento (circa) dei casi (39), da rapporti di parentela o di amicizia col titolare e da indicazioni di parenti o conoscenti, il che significa che manca un sistema razionale per l'accesso alla professione.

In questa ottica paradossale — se si considera che siamo nell'era tecntronica, ove le macchine cibernetiche sono in grado di elaborare dati all'infinito — occorre che i Consigli degli Ordini, anche sotto questo profilo, si facciano carico del compito di avviare i giovani negli studi professionali, tenuto conto (nei limiti dell'umanamente possibile) delle attitudini dei maestri e delle qualità dei discepoli nonché del vincolo di solidarietà deontologica cui avvocati, procuratori e praticanti devono ispirare la loro condotta.

Trincerarsi dietro pur esistenti difficoltà organizzative per restare in un ambiguo immobilismo significa non comprendere che il futuro si costruisce con il sacrificio del presente; vuol dire ancora spalancare le porte ad interventi sostitutivi che finirebbero con l'erodere quello spazio di autogoverno che giustamente gli Ordini devono conservare e rivendicare nell'interesse di tutta la comunità.

In terzo ed ultimo luogo, non può non ribadirsi, anche in questa sede, la necessità di istituire la Scuola forense — della quale si parla da tempo e con insistenza (40) — la cui organizzazione distrettuale dovrebbe essere affidata ai Consigli dell'ordine e alle Facoltà di Giurisprudenza.

Lungi dall'entrare in dettagli organizzativi, preme rilevare in questa sede che le scuole forensi possono già essere istituite in forza della normativa vigente (senza attendere futuribili riforme): da un lato, infatti, la stessa legge professionale consente di sostituire, per un anno soltanto, la frequenza dello studio di un procuratore, con la partecipazione del praticante ad «un seminario o altro istituto costituito presso un'università della Repubblica» (41), dall'altro il Testo unico delle leggi sull'istruzione pubblica (42) prevede la possibilità di istituire presso la Facoltà di Giurisprudenza «Scuole dirette a fini speciali», «Scuole di perfe-

(39) V. MEROLA, *op. loc. cit.*, che riferisce i dati statistici relativi alla città di Milano e alla regione Lombardia.

(40) V. MARTUCCELLI, *La scuola forense*, in A.I.G.A. (Periodico dell'Associazione Nazionale dei Giovani Avvocati), 1984, anno XVII, n. 3-4, 8-10: si tratta della relazione svolta al IX Congresso Nazionale A.I.G.A. (Verona 31 maggio-3 giugno 1984) sul tema «Università e Avvocatura».

(41) V. artt. 18 e 92 legge n. 36 del 1934 e artt. 2 e 6 R. D. n. 37 del 1934.

(42) V. art. 20 R. D. 31 agosto 1933, n. 1592.

zionamento, d'integrazione e di cultura», nonché «Seminari mediante raggruppamento e coordinamento di insegnamenti tra loro affini e comunque connessi».

Istituita una delle predette Scuole, rimane il problema di rendere obbligatoria la frequenza, il che potrebbe avvenire attraverso un deliberato consiliare che tragga fondamento dall'interpretazione dell'enunciato normativo dell'art. 18 della legge professionale.

6. Il superamento della crisi passa attraverso l'elevazione della qualità della formazione dei giovani (43) e sarebbe da miopi volere realizzare il recupero di professionalità attraverso il sistema della chiusura degli albi (44): una strada (questa) senza orizzonte e, addirittura, pericolosa, posto che — per dare l'illusione di conservare privilegi del passato — finirebbe per rallentare quella crescita culturale che, nell'immediato futuro, l'avvocatura deve portare a compimento attraverso l'impiego di tutti coloro i quali, credendo con sincerità nel ruolo e nella dignità del ministero, non si abbandonano alle attese misticheggianti di una riforma di là d'averire, ma sono convinti che «il futuro è nascosto nella volontà e nell'impegno degli uomini» (45).

(43) Incisiva e ricca di contenuti sostanziali è l'affermazione secondo cui «l'avvocato italiano oggi è in primo luogo il giovane che inizia solo ora la professione forense e che per tutta la durata della sua vita professionale metterà in pratica gli insegnamenti e gli esempi che noi oggi gli offriamo» (A. PISANI MASSAMORILE, nel suo intervento, quale Presidente dell'A.I.G.A., alla Cerimonia di apertura del Congresso Giuridico Forense di Salerno, nel settembre 1985, in *A.I.G.A.*, 1986, anno XIX, n. 1-2, 11).

(44) V., sul punto, CALAMANDREI, *Riforma della legge professionale*, in *op. cit.*, 60 e segg., ove viene riprodotto il resoconto della relazione svolta al Convegno giuridico-forense nazionale tenutosi a Firenze nel novembre del 1920; v. in particolare, pag. 20 ove, tra l'altro, si afferma che «di fronte al sistema dell'albo chiuso che si può sintetizzare nella formula "cattivi purché pochi", il Relatore (*scilicet*: CALAMANDREI) crede che si debba essere fedeli alla formula "pochi purché buoni", mettendo in opera tutte quelle misure le quali mirino ad ottenere una riduzione quantitativa attraverso una selezione qualitativa degli aspiranti».

(45) IRTI, *Riflessioni su dottrina e avvocatura nel nostro tempo*, in *Scuole e figure del diritto civile*, Milano, 1982, 263.

L'invito alla concretezza viene formulato da MARIANI MARINI (*Dopo Bologna chi salverà la giustizia?*), in *La previdenza fo-*

L'epilogo di questa relazione è dedicata ai giovani, dai quali si attende un recupero di motivazione nella scelta della professione, «giacché, per l'uomo nella sua umanità nulla ha valore di ciò che non può fare con passione» (46); e a tutti coloro i quali si domanderanno, con franchezza e con sincera umiltà, quale sarà il livello che sapranno e potranno realizzare nell'assolvimento del ruolo che compete ad un avvocato, io vorrei richiamare a loro e a mio conforto le parole di Douglas Mallok:

«Se non potete essere un pino sulla vetta
del monte, siate una scopa nella valle. Ma siate
la migliore piccola scopa sullo sfondo del ruscello.
Siate un cespuglio, se non potete essere un albero.
Se non potete essere una via maestra, siate un sentiero;
se non potete essere il sole, siate una stella;
non con la mole vincete o fallite.
Siate il meglio di qualunque cosa siate»,

rense, 1986, n. 4) il quale rileva che «la fase protestaria ora si chiude e occorre uscire al più presto dal complesso dell'emarginazione; alla rivendicazione (da parte dell'avvocato) di un ruolo autonomo di protagonista nel mondo-giustizia accanto ai giudici e alle istituzioni, che nessuno più contesta, subentra l'attesa di comportamenti costruttivi e dei contributi che l'opinione pubblica ha diritto di pretendere per ottenere un processo giusto» (pag. 7).

(46) WEBER, *op. cit.*, 13.